Comune di Siena
DIREZIONE CULTURA
DIREZIONE CULTURA

ATTO DIRIGENZIALE N° 500 DEL23/02/2021

OGGETTO: GESTIONE, CONGIUNTA IN REGIME ACCESSORIO CON LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO “ARTEMIO FRANCHI” E DEL COMPLESSO SPORTIVO “BERTONI” DELL'ACQUACALDA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CIG 8642506591

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE P. O.

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 72 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il D.Lgs 50/2016, art. 31;

VISTA la determinazione n. 2873 del 31/12/2019 di nomina del sottoscritto quale P.O. del Servizio Teatri e Cinema, Sport e tempo libero, Gestione impianti sportivi e coordinamento della Direzione Cultura;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 161 del 28/12/2020 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 – APPROVAZIONE";
- n. 164 del 28.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

PREMESSO che il Comune di Siena è tra l'altro proprietario dello "Stadio A. Franchi" e del complesso sportivo "Bertoni" destinati al gioco del calcio;

RICHIAMATA la delibera GC n. 299 del 10/9/2020 con la quale si è deciso di concedere in via d'urgenza, la gestione dello Stadio A. Franchi, per le necessarie operazioni di preparazione al Campionato Serie D, alla Società sportiva ACN Siena 1904 SSD srl, in quanto proprietaria del titolo sportivo e del Complesso Sportivo "Bertoni" in quanto classificato con Delibera Consiliare n. 185/2017 "… accessorio allo stadio comunale principale";

RICORDATO che con la medesima deliberazione veniva dato mandato alla Direzione Cultura – Servizio Sport, di provvedere alla predisposizione di adeguata unica convenzione come accaduto con propria determinazione dir. 27/2021 e successivamente predisporre adeguata procedura di evidenza pubblica;

RIBADITO che la citata determinazione n. 27/2021 si è provveduto ad approvare la convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Siena e la Società ACN Siena 1904 SSD srl, per la concessione in uso e gestione dello Stadio Comunale A. Franchi e del Complesso Sportivo "Bertoni", fino al 28 febbraio 2021, e comunque fino alla individuazione di nuovo gestore, previa procedura di evidenza pubblica;

PRESO ATTO che:

- lo Stadio A. Franchi necessita di lavori di consolidamento statico e di adeguamento sismico della gradinata scoperta in cemento armato e della tribuna coperta in cemento armato, esistenti nello stadio, preferibilmente con i criteri e secondo le modalità tecniche indicate nel progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale in data 28.01.2021 n. 31;
- il costo complessivo del quadro economico dei lavori, inclusi i relativi costi parametrizzati per la sicurezza dei cantieri che saranno aperti per l'esecuzione degli stessi, è stato stimato dall'Amministrazione Comunale in € 1.200.000,00 come da progetto definitivo approvato con la citata Deliberazione GC n. 31 del 28.01.2021. A detti costi andranno aggiunte le spese tecniche per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e dei vari pareri obbligatori, per la progettazione esecutiva completa, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza del cantiere e tutte le altre prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori e per il mantenimento o il ripristino delle condizioni di agibilità;

RICHIAMATA e fatta propria, pertanto, la Deliberazione GC 31/2021 inerente i citati lavori di adeguamento dello Stadio "A. Franchi" dove si prevede che i criteri di intervento strutturale previsti in progetto dovranno costituire punto di riferimento anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dei lavori avvenga nell'ambito di un contratto di concessione di servizi anziché con contratto di appalto;

VALUTATO che:

- risulta tuttora impossibile provvedere alla gestione diretta degli impianti con personale comunale per l'assenza, nell'ambito delle risorse umane assegnate ai competenti servizi comunali, di unità idonee al servizio in questione;
- pertanto risulta ancora oggi opportuno e conveniente sotto il profilo dei costi proseguire l'esperienza dell'affidamento in concessione dell'impianto a un organismo sportivo esterno operante nel settore;

RITENUTO pertanto provvedere alla individuazione di una forma di gestione esterna;

RICORDATO come in ordine alle modalità di affidamento, alla luce delle intervenute disposizioni del D.Lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei

fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538);

RICHIAMATO inoltre il Regolamento comunale per la classificazione degli impianti sportivi del comune di Siena (Del. CC 121/2005 come modificata in ultimo dalla Del. CC 183/2017) dove si classifica l'impianto "Stadio A. Franchi" come impianto a rilevanza economica;

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla concessione in uso e gestione dello Stadio A. Franchi e dell'impianto sportivo Bertoni dell'Acquacalda quale impianto accessorio per gli allenamenti;

RICHIAMATA la Delibera n. 1300 del 14/12/2016 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), relativa all'affidamento della gestione degli impianti sportivi, con la quale si chiarisce la modalità di gestione degli impianti sportivi ed in particolare dispone: "...Il d.lgs. 50/2016 prevede, ora, all'articolo 164, comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 specifica inoltre che «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte». Si ritiene pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, comma 25 della l. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo…"

RIBADITO come la gestione di impianti sportivi – come nel caso di specie - possa essere qualificata in termini di "concessione di servizi" secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del Codice, la stessa dovrà essere aggiudicata nel rispetto delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

RITENUTO, per quanto sopra, procedere all'affidamento in concessione della gestione dello "Stadio A. Franchi "e del "Complesso sportivo Bertoni" ai sensi degli artt 164 e ss del D.Lgs 50/2016 attraverso procedura aperta secondo quanto previsto all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. In specifico, la Gara sarà espletata con sistema completamente telematico ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 sulla Piattaforma Elettronica START tra coloro comunque in possesso dei requisiti minimi di legge per la partecipazione e dei requisiti come riportati e richiesti nel presente Bando di gara, dando atto che – ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R.T. n. 21/2015 – saranno ammesse a partecipare, purchè in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di adeguata capacità tecnico-professionale ed economica:

- Federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI;
- Enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad Enti di Promozione sportiva;

- Cooperative, Associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- soggetti di cui agli artt 45 e 48 del D. Lgs. N°50/2016;

VISTO il capitolato d'oneri predisposto da questo servizio e allegato all'originale del presente atto;

VISTO inoltre il "Valore della concessione" come da allegato B all'originale del presente atto e prodotto dallo Studio Galileo Partners srl di Siena (giusto affidamento di cui alla propria det. n. 431/2021);

RIBADITO che la più recente giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente avvalorato l'essenzialità e l'obbligatorietà dell'indicazione nel bando di gara del valore della concessione, in quanto dato utile a "garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta cognita causa, ovvero nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (Tar Toscana sez. II – sentenza 1° febbraio 2017 n. 173; Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 febbraio 2017 n. 748; sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343)";
RITENUTO, nelle more della citata procedura di evidenza pubblica, di prorogare l'attuale gestore ACN Siena come previsto nella convenzione di gestione di cui alla citata det. 27/2021;

RILEVATO in merito che l'affidamento di cui al presente atto appare del tutto compatibile con i criteri generali di imparzialità, pubblicità e trasparenza procedurale sanciti dalla già menzionata Legge Regionale 21/2015;

CONSIDERATO come ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 2013/2012; il responsabile del Servizio Teatri, Cinema, Sport e Tempo Libero, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il solo controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere al riguardo;

DETERMINA

1. Per i motivi esposti, di procedere all'affidamento in concessione della gestione dello "Stadio A. Franchi "e del "Complesso sportivo Bertoni" ai sensi degli artt. 164 e ss del Dlgs 50/2016 attraverso procedura aperta secondo quanto previsto all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che la Gara sarà espletata con sistema completamente telematico ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 sulla Piattaforma Elettronica START tra coloro comunque in possesso dei requisiti minimi di legge per la partecipazione e dei requisiti come riportati e richiesti nel capitolato d'oneri, dando atto che – ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R.T. n. 21/2015 – saranno ammesse a partecipare, purchè in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di adeguata capacità tecnico-professionale ed economica:
    - federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI;

- enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad Enti di Promozione sportiva;
- cooperative, Associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. di approvare il capitolato d'oneri predisposto da questo servizio e allegato all'originale del presente atto ai fini della trasmissione al competente Servizio gare e appalti;

3. di approvare il "Valore della concessione" come da allegato B all'originale del presente atto e prodotto dallo Studio Galileo Partners srl di Siena (giusto affidamento di cui alla propria det. n. 431/2021);

4. di dare atto che il canone minino a base d'asta, soggetto a rialzo, per la presente procedura è pari a € 1.000,00 oltre IVA;

5. di comunicare il presente atto agli uffici comunali per il seguito di rispettiva competenza;

6. di riservarsi di provvedere con successivo e separato atto all'accertamento puntuale delle risorse;

7. di prorogare alla Società ACN Siena 1904 SSD srl, la gestione dello Stadio Comunale A. Franchi e del Complesso Sportivo "Bertoni", fino alla individuazione del nuovo gestore come previsto nella convenzione di concessione di cui alla citata det. 27/2021;

di dare atto che le funzioni di responsabile unico del Procedimento sono ricoperte dal Dott. Iuri Bruni, Funzionario P.O. della Direzione Cultura.

Responsabile di P.O.
BRUNI IURI / ArubaPEC S.p.A.